

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE

GABRIELE BARTOLINI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE	SEGNATURA.XML	
DEL	CFR. FILE	SEGNATURA.XML	

**Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei  
trasporti****Servizio Tecnico Centrale**[consiglio.superiore@pec.mit.gov.it](mailto:consiglio.superiore@pec.mit.gov.it)**Oggetto: Richiesta parere sulla disciplina transitoria delle NTC2018 – Varianti e proroga del titolo abilitativo sismico**

Il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, nell'approvare l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC18), ha introdotto disposizioni transitorie per le opere in corso di esecuzione e per i procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (22 marzo 2018).

L'art. 11, comma 5 bis della legge regionale n. 19 del 2008<sup>1</sup>, prevede la decadenza dell'autorizzazione sismica a *seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e siano completati nel termine di validità dell'autorizzazione*. Si ritiene tuttavia non applicabile la succitata norma regionale poiché le disposizioni transitorie, contenute nell'art. 2 del D.M. 17 gennaio 2018, svolgono già il compito di limitare gli effetti delle nuove NTC18 sui procedimenti in corso<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> L.R. 30/10/2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", consultabile nel sito regionale:

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008:19>

<sup>2</sup> Per le autorizzazioni e i depositi sismici la legge regionale n. 19 del 2008 richiama il principio generale dell'ordinamento secondo cui i titoli abilitativi per i quali non siano ancora iniziati i lavori decadono per effetto dell'entrata in vigore di una normativa con essi incompatibile ("L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni"), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato (articolo 11, comma 5 -bis della L.R. n. 19 del 2008, richiamato dall'art. 13, comma 5).

Ma le NTC del 2018 hanno regolato il proprio impatto sui procedimenti in corso con una apposita disciplina transitoria, che limita il proprio ambito di applicazione ai progetti depositati dopo il 22 marzo 2018, con l'effetto di far venir meno in radice la possibilità di un contrasto tra i titoli rilasciati in precedenza (e per i quali non sono ancora iniziati i lavori) e le nuove NTC. Infatti, l'articolo 2 del decreto approvativo delle NTC 2018, facendo salve le opere per cui a quella data siano iniziati i lavori, ma anche tutti i progetti predisposti in conformità alle NTC 2008 e depositati in Comune prima del 22 marzo, limitano l'ambito di applicazione delle NTC 2018 alle pratiche depositate dopo il 22 marzo u.s. con l'effetto che viene meno il presupposto di detto contrasto con i titoli abilitativi rilasciati antecedentemente e con i progetti depositati prima della medesima data, in quanto gli uni e gli altri sono soggetti espressamente alla normativa pervigente.

In altre parole, anche in questo caso, si conferma l'efficacia tipica delle norme transitorie, inserite negli atti normativi e nei piani, di limitare nel tempo o nel campo di applicazione gli effetti prodotti dalle nuove discipline contenute nei medesimi provvedimenti, in deroga alle regole generali che regolano gli effetti della loro entrata in vigore.

Nel merito dei procedimenti in corso, rimangono due aspetti da chiarire sui quali si chiede un parere:

1. **Varianti.** Se per i casi specificati nelle disposizioni transitorie del citato art. 2 possano continuare ad applicarsi le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi anche qualora ricorrano variazioni in corso d'opera che richiedono un titolo abilitativo sismico in variante ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR 380/01.
2. **Proroghe al titolo abilitativo sismico.** La disciplina transitoria consente di continuare ad utilizzare le previgenti norme tecniche per le costruzioni in corso di esecuzione e per i procedimenti in corso fino all'ultimazione e al collaudo dei lavori, ponendo come unico vincolo temporale per le opere pubbliche la consegna dei lavori entro 5 anni dalla entrata in vigore delle NTC2018.

La Legge regionale n. 19 del 2008, all'art.11, comma 5, pone un limite di validità di 5 anni del titolo abilitativo sismico, prorogabile con comunicazione motivata dell'interessato, sempre che, dopo l'inizio dei lavori, non siano entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.

Si chiede se il limite temporale di validità del titolo abilitativo sismico e il divieto di proroga, previsti dalla legge regionale nel caso siano intervenute nuove norme tecniche per le costruzioni, siano superati dalle disposizioni transitorie dell'art. 2 del citato D.M. per le fattispecie disciplinate dallo stesso articolo.

Si ringrazia per l'attenzione, cordiali saluti.

Ing. Gabriele Bartolini  
*documento firmato digitalmente*